

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime | 117 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 128 |
| 5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia ... | 118 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 129 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 118 |
| <i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentate dalla deputata Ciprini)</i> | 131 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 121 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> | 137 |
| Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 121 |
| <i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> | 138 |
| Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 122 |
| <i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> | 139 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 (<i>Esame e rinvio</i>) | 124 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 127 |

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco MICCOLI (PD), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, sottolinea

la sua preoccupazione per la piega che sta prendendo la vicenda negli ultimi giorni. Si è chiusa, infatti, la prima parte della gara d'appalto per i servizi di *call center* di cui all'atto di sindacato ispettivo con la preassegnazione dei lotti. Dal momento che il criterio di assegnazione dell'appalto è stato quello del massimo ribasso, con un costo di assegnazione pari a 0,296 centesimi al minuto di chiamata, è chiaro che dovrà essere compreso il costo del lavoro e, conseguentemente, le tutele dei lavoratori, pena il fallimento dell'impresa aggiudicataria. Chiede, pertanto, al Governo di mantenere alta la guardia sulla vicenda, per garantire che diritti dei lavoratori siano salvaguardati. Nel segnalare che si tratta, infatti, di una situazione grave, che riguarda, tra l'altro, un'azienda partecipata dallo Stato, ricorda che è in corso di esame presso il Senato, in quella che dovrebbe essere la lettura definitiva, il disegno di legge di riforma del codice degli appalti, recentemente licenziato dalla Camera, che reca una specifica previsione volta a tutelare i lavoratori in caso di cambio di appalto nel settore dei *call center*.

5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberta LOMBARDI (M5S) si rammarica del fatto che il Governo, rappresentando che l'istanza è ancora in fase istruttoria, non abbia risposto alla sua chiara domanda di conoscere a quanto ammontano, in termini assoluti e in percentuale, le risorse pubbliche destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà per la società Telecom nell'anno 2016, rispetto al totale delle risorse complessivamente stanziato per le integrazioni salariali straordinarie e i contratti di solidarietà. Stigmatizza il continuo ricorso di Telecom alle risorse pubbliche per il finanziamento di ammortizzatori sociali per

gestire esuberi di personale, a fronte di dati di bilancio che evidenziano utili tali da permettere la distribuzione di dividendi ai soci anche negli anni in cui la società ha fatto ricorso ai contratti di solidarietà. Rimarca, a tale proposito, anche il fatto che, in concomitanza con l'attivazione di tali contratti, l'azienda ha proceduto a nuove assunzioni di personale, successivamente impiegato anche nelle aree in cui aveva dichiarato esuberi coperti con il contratto di solidarietà. A suo avviso, la concessione di ammortizzatori sociali a un'azienda sana costituisce un uso distorto delle risorse pubbliche, sottratte, peraltro, ad altre aziende che ne avrebbero una reale necessità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prativa e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che non sarà possibile concludere la discussione delle risoluzioni nella seduta odierna, in quanto la presentazione di nuovi testi nella giornata di ieri e l'impossibilità per il sottosegretario di Bobba, che sta seguendo più direttamente la ma-

teria, di prendere parte alla seduta odierna per precedenti impegni all'estero in rappresentanza del Ministero, non consentono di procedere all'espressione dei pareri nella seduta di oggi.

Assicura, in ogni caso, che resta fermo l'impegno a procedere alle votazioni nella prima seduta utile, nella settimana del 14 dicembre.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra preliminarmente i contenuti salienti di un testo che accoglie sia i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, sia quelli esposti dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni e che propone come testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 3*). In particolare, ricorda che la proposta di risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative che prevedano: il blocco o la sospensione dell'aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS in vista di una loro riduzione fino al 24 per cento; l'introduzione di meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo, tra cui anche l'esclusione dagli studi di settore nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero; l'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo; l'accesso e l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, dal Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale; la previsione di specifici servizi diretti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo; l'accesso e la partecipazione alla formazione e aggiornamento professionale a tutti i liberi professionisti; la valorizzazione dei contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e occasionali, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, anche prevedendo la possibilità di ricongiunzione a titolo non oneroso; il sostegno della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e delle libere professioniste; la

soluzione del problema della doppia contribuzione previdenziale obbligatoria degli artigiani e commercianti, all'INPS e all'ENASARCO; la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare la risoluzione dei problemi della categoria, tra cui, tra l'altro, quello dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, quello del regime di contribuzione degli agenti di commercio, quello del regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati.

Volendo, poi, fare una riflessione sul merito e sul metodo del lavoro condotto in Commissione, contesta fortemente l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, che tentano continuamente di « scippare » le minoranze delle loro prerogative, intestandosi la paternità delle loro iniziative e sovvertendo i normali rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo. La Commissione, a suo avviso, è stata commissariata, già in occasione dell'approvazione del *Jobs Act*. Ma la cosa si è ripetuta più volte: su qualsiasi argomento la Commissione assuma iniziative, il Governo interviene per anticiparla o fermarla. Esorta i colleghi della maggioranza a ribellarsi a tali imposizioni, prendendo in considerazione anche l'idea di uscire dal partito, per rispetto della loro dignità. Osserva, inoltre, che a suo avviso anche gli uffici della Commissione avallerebbero tale atteggiamento prevaricatorio della maggioranza, in quanto hanno inoltrato la proposta di testo unificato elaborata dalla collega Gribaudo.

Ricorda, a tale proposito, che già il 23 novembre, in quanto prima firmataria della prima risoluzione presentata in materia, aveva trasmesso ai colleghi una bozza di proposta di risoluzione unitaria. Eppure, nella seduta di ieri, l'on. Gribaudo ha dato conto della sua proposta di testo unificato delle risoluzioni che, tuttavia, non era stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari, al solo scopo di « scippare » il M5S della sua iniziativa. È successo anche sul provvedimento sul *whi-*

stleblowing che, presentato dal M5S, è stato completamente svuotato dalla maggioranza prima del suo esame in Assemblea. Si tratta di metodi prepotenti che ricalcano quelli del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e che, a suo avviso, umiliano la democrazia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita l'on. Ciprini, in primo luogo, a non coinvolgere nella polemica politica gli uffici della Commissione, che sono al di sopra delle parti e svolgono imparzialmente il proprio compito. Rileva, poi, che – come risulta anche dal resoconto della seduta di ieri – in nessun modo il testo proposto dall'on. Gribaudo è stato indicato come un testo condiviso da tutti i gruppi. Essendo compito del presidente garantire il rispetto delle regole in Commissione, assicura l'onorevole Ciprini che, nel caso in cui i gruppi non trovassero l'accordo sul merito di un testo unificato e sulle relative firme, sarà sua cura mettere in votazione le singole risoluzioni, secondo l'ordine di presentazione.

Marialuisa GNECCHI (PD), dopo avere dato atto agli uffici dell'imparzialità e dello spirito di collaborazione con cui esercitano le loro funzioni, ricorda ai colleghi del M5S che quella che loro lamentano come una prevaricazione è, in realtà, un evento tutt'altro che inconsueto. Richiama, a tale proposito, la sua esperienza nella scorsa legislatura quando, pur avendo lei stessa, allora facente parte della minoranza, presentato una mozione volta a sollecitare un intervento sulle ricongiunzioni onerose, fu approvata quella, di contenuto analogo, presentata quattro mesi dopo dall'on. Cazzola. Ricorda anche la recente approvazione della risoluzione in Commissione relativa all'attivazione del meccanismo dei cosiddetti « vasi comunicanti », a prima firma dell'on. Simonetti, rammentando di aver attivamente partecipato alla sua stesura. Questi esempi, a suo avviso, dimostrano che è importante recuperare lo spirito di collaborazione che finora ha caratterizzato i lavori della Commissione, al di là del modo con cui si

giunge alla condivisione delle iniziative.

Walter RIZZETTO (Misto) si associa ai rilievi formulati dalla collega Ciprini in quanto, a suo avviso, nella fattispecie, è stata violata la prassi di considerare, quale testo base per la formulazione di un testo unificato, la risoluzione presentata per prima. Ricorda di avere chiesto nella seduta di ieri di inserire tra gli impegni richiesti al Governo anche la sospensione dell'applicazione degli studi di settore in caso di grave malattia del lavoratore autonomo, ma di non avere avuto risposta. Osserva che, a quanto pare, la maggioranza ha adottato il *modus operandi* del Governo in questa legislatura, più del Governo Renzi, in verità, che del Governo Letta. Si tratta di un atteggiamento prevaricatorio teso a ridurre gli spazi di discussione dei parlamentari, anche di maggioranza, come dimostra la blindatura del disegno di legge di stabilità, la cui discussione sarà limitata ai circa seicento emendamenti segnalati, e come ha dimostrato l'*iter* di approvazione della risoluzione sul caporalato da parte delle Commissioni riunite XI e XIII, in relazione alla quale il Governo porterà comunque avanti la sua iniziativa legislativa.

Claudio COMINARDI (M5S) ritiene non corretto il comportamento dell'onorevole Gribaudo, che oggi non è presente alla seduta non permettendo di approfondire la discussione. Infine, pur ringraziando l'on. Gnecchi del suo contributo, rileva che al M5S non è mai capitato di ricevere dal Partito Democratico un appoggio così deciso come quello richiamato con riferimento alla risoluzione sui cosiddetti « vasi comunicanti ».

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda all'on. Cominardi la fattiva collaborazione del gruppo del Partito Democratico alle iniziative del deputato Tripiedi sui lavoratori edili.

Davide TRIPIEDI (M5S) riconosce di avere accettato volentieri il contributo dei colleghi della maggioranza, in particolare del presidente Damiano, e chiede all'ono-

revoles Gribaudo di voler dimostrare una sensibilità analoga a quella dimostrata dal presidente Damiano. Rileva che, in ogni caso, non basterà certo una risoluzione a risolvere i problemi del lavoro autonomo ma l'approvazione di un testo condiviso potrà indicare al Governo la strada per risolverli. Fa pertanto appello al presidente per il ripristino del clima di rispetto e di collaborazione che ha sempre contraddistinto la Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, riconoscendosi unicamente un potere di moral suasion, fa appello al buon senso dei colleghi per giungere a una soluzione condivisa del problema. Rispondendo poi al merito delle osservazioni di alcuni colleghi, non ritiene corrispondente alla realtà l'immagine della Commissione schiacciata sulle posizioni del Governo. A tale proposito, ricorda l'approvazione di trentasette emendamenti alla legge delega n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*, e l'approvazione all'unanimità di emendamenti della Commissione al disegno di legge di stabilità attualmente in discussione. Non ravvisa, peraltro, particolari anomalie nel comportamento del Governo, che intende perseguire la realizzazione del suo programma. D'altronde, la selezione degli emendamenti da discutere nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità mira anche a tutelare le minoranze che, in tal modo, hanno la garanzia che la discussione potrà riguardare anche gli argomenti di loro interesse. Tornando al tema in discussione, ricorda che quello della prima firma della risoluzione unificata non è un diritto di primogenitura ma è uno degli aspetti, oltre ai contenuti, su cui i gruppi devono trovare un accordo politico. L'unica cosa che può garantire è quello di mettere in votazione le singole risoluzioni in ordine di presentazione, nel caso in cui i gruppi non giungano alla formulazione di un testo unificato. Invita, pertanto, i gruppi a sfruttare il tempo a disposizione fino al 14 dicembre per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo. Osserva, comunque, che il fatto che il Governo si attivi su temi all'esame

del Parlamento non deve valutarsi negativamente, specialmente quando si tratti di risoluzioni, che per loro natura sono volte a sollecitare un impegno da parte dell'esecutivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Nuovo testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si svolgerà l'esame in sede consultiva sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione, che avrà luogo nella medesima seduta odierna.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, rilevato preliminarmente che il testo consta di quattordici articoli, osserva che l'articolo 1 definisce la sicurezza delle cure in sanità come parte costitutiva del diritto alla salute, specificando che essa è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. Il comma 2 stabilisce una connessione tra la sicurezza delle cure e le attività volte alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, che concorrono alla realizzazione della sicurezza delle cure. L'articolo 2 prevede che le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano dispongano che tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), al fine di realizzare maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili, garantendo al tempo stesso la tutela del paziente, secondo quanto già previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto « decreto Balduzzi »). Rileva che l'articolo 3 prevede l'affidamento all'ufficio del Difensore civico della funzione di Garante per il diritto alla salute, la cui struttura organizzativa è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 3 dispone l'istituzione, in ogni regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 del provvedimento. Ai sensi di tale ultimo articolo, l'Osservatorio, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Segnala che, ai sensi dell'articolo 5, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che l'articolo 6 disciplina i casi di responsabilità penale

dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, il comma 2, introducendo l'articolo 590-ter del codice penale, dispone che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Essa è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute e le buone pratiche clinico-assistenziali. Sulla base della normativa vigente, l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Il comma 3 contiene una norma transitoria, per cui la disciplina vigente continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, fino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore. L'articolo 7 introduce un regime di doppia responsabilità civile, per la struttura e per l'esercente la professione sanitaria: la prima risponde, a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, dell'operato di esercenti la professione sanitaria di cui si sia avvalsa, anche se non dipendenti della struttura stessa, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina; l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Rileva che l'articolo 8 introduce l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, per chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. L'articolo 9 prevede che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso

di dolo o colpa grave e ne disciplina le modalità di esercizio. Il comma 6 fissa un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria, il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. Osserva che l'articolo 10 introduce l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi di dotarsi di una copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Per gli esercenti la professione sanitaria che svolgano la propria attività al di fuori di tali strutture, il comma 2 conferma l'obbligo di stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, previsto dalla normativa vigente. Segnala che il comma 3, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa, prevede anche l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private di stipulare, con oneri a proprio carico, una adeguata polizza di assicurazione e rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria. Rileva che l'articolo 11 prevede che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture sanitarie e del-

l'esercente la professione sanitaria. Si prevede che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. L'articolo 12 dispone l'istituzione, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il Fondo, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria, ovvero nel caso in cui la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che, al momento del sinistro, si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Fondo è alimentato da contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Segnala che l'articolo 13 dispone che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento delle consulenze tecniche e delle perizie a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Fa presente, infine, che l'articolo 14 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale, prevedendo che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Alla luce di tale ricostruzione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 6*), che illustra brevemente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Atto n. 238.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nel trasmettere il provvedimento ai fini dell'acquisizione del parere, ha evidenziato che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, esso è stato trasmesso pur se privo del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente, quindi, che, nell'assegnare il provvedimento, la Presidenza della Camera ha in ogni caso segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale parere.

Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, rileva, preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, sulla base della delega di cui all'articolo 1, allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2013/54/UE, che ha armonizzato la legislazione europea con le norme internazionali stabilite dalla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 23 febbraio 2006 a Ginevra. In particolare, tale direttiva intende assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione. Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2015. Ricorda che la Convenzione stabilisce norme minime comuni, nel settore marittimo, per tutte le bandiere e per tutti i lavoratori coinvolti. Come si legge nella relazione illustrativa, essa si applica al trasporto marittimo internazionale e copre materie fondamentali in tema di lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente e aggiornato che incorpori anche i principi fondamentali di altre convenzioni sul lavoro. Si prefigge di garantire condizioni di lavoro dignitose per i marittimi e condizioni di concorrenza eque per gli armatori. È considerata il quarto pilastro del quadro normativo internazionale per la qualità dei trasporti marittimi, integrando le tre convenzioni principali dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (convenzione SOLAS), la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento ad opera delle navi (convenzione MARPOL). Ricorda che, sulla base di quanto disposto dalla direttiva, ogni Stato membro deve garantire l'istituzione di efficaci e idonei meccanismi di attuazione e di controllo, la formazione adeguata del

personale ispettivo nonché la previsione di idonee procedure di reclamo a bordo. Segnala che la materia del controllo e delle ispezioni del lavoro marittimo era stata disciplinata nell'ordinamento italiano dal decreto direttoriale n. 13 del 17 giugno 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle successive circolari attuative, prima, pertanto, dell'entrata in vigore della direttiva. Ciononostante, la Commissione europea ha avviato, nel maggio 2015, nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (procedura 2015/0202) per il mancato recepimento della direttiva. Con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, che consta di undici articoli e un allegato, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 individua le sue finalità, consistenti, in particolare, nell'istituzione di un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo. L'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nel provvedimento mentre l'articolo 3 definisce il suo ambito di applicazione. In particolare, esso prevede l'applicazione della disciplina in esame a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima e ai relativi lavoratori marittimi e rinvia a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di adattamento dei meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal decreto per le navi che non effettuano viaggi internazionali e la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche. Osserva che l'articolo 4 disciplina le funzioni delle autorità competenti. In particolare, a livello centrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita, tra l'altro, le funzioni di attuazione della normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, di coordinamento e indirizzo in materia di

lavoro marittimo, nonché di programmazione di specifiche campagne ispettive, volte alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo e il coordinamento dell'attività ispettiva, svolta anche per le navi che facciano scalo in porti esteri dalle autorità competenti locali, ovvero gli uffici marittimi periferici, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Segnala che, ai sensi dell'articolo 5, gli ispettori, aventi i requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I ed inseriti in un apposito elenco redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sono autorizzati ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il percorso formativo degli ispettori è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale. Rileva che l'articolo 6 disciplina le modalità di effettuazione delle ispezioni, distinte in: ispezioni iniziali per le navi nuove, propedeutiche al rilascio del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo; ispezioni intermedie, durante il periodo di validità del certificato di lavoro marittimo, rilasciato in base alla precedente ispezione; successive ispezioni di rinnovo alla scadenza del certificato. Le ispezioni intermedie riguardano esclusivamente le navi che effettuino viaggi internazionali o la cui stazza lorda sia superiore alle 200 tonnellate. È altresì prevista la possibilità di effettuare una ispezione addizionale, a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte violazioni della normativa lavoristica. Osserva che lo schema di decreto non sembra prevedere il limite massimo di durata del certificato, limite che, secondo la citata Convenzione OIL, non può essere superiore a cinque anni, né i criteri di decorrenza del limite (in caso di rinnovo del certificato) né la figura del

certificato provvisorio e altre norme in materia di certificato e di dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, definiti dalla stessa Convenzione e recepiti dall'articolo 8 del citato decreto direttoriale n. 13. Il successivo articolo 7 reca disposizioni in materia di informazioni sulle ispezioni, prevedendo, ai commi 1 e 2, la redazione di un rapporto in lingua italiana ed in lingua inglese, destinato al comandante della nave, all'armatore, ai lavoratori marittimi impiegati sulla medesima, ai rappresentanti di questi ultimi, alla autorità competente locale ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la segnalazione immediata al comandante della nave delle deficienze eventualmente riscontrate, con l'assegnazione di un termine per le relative correzioni. Qualora le deficienze siano rilevanti o siano stati oggetto di un reclamo a bordo, esse sono segnalate anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi. Potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di prevedere un richiamo espresso a quanto previsto dall'articolo 9. I successivi commi 3 e 4 prevedono la redazione di un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Segnala che l'articolo 8 disciplina le modalità di gestione dei reclami ricevuti da un'autorità competente locale circa presunti casi di violazione delle norme della Convenzione. Con riferimento alla previsione della trasmissione di una copia dei reclami non infondati e del relativo seguito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere la trasmissione all'Ispettorato nazionale del lavoro istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015. Analoga esigenza di coordinamento, potrebbe valutarsi anche con riferimento all'articolo 4, comma 1, che attribuisce all'autorità competente centrale, costituita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le altre, la funzione di programmare d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con l'INPS e con l'INAIL specifiche campagne ispettive, intese alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle

navi. Ricorda, anche a questo proposito, che è tutt'ora irrisolto il problema, più volte sollevato dalla nostra Commissione, del coordinamento tra la normativa specifica relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi con le norme previste per la generalità dei lavoratori dal decreto legislativo n. 81, quanto a strumenti, soggetti preposti, diritti e doveri delle parti. In questo contesto va valutato anche l'intreccio esistente in merito alla tutela e sicurezza del lavoro in mare tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 9 disciplina, invece, i casi in cui vanno disposti la sospensione delle operazioni o il fermo della nave. I commi da 2 a 4 prevedono che, qualora le deficienze comportino un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, l'autorità competente locale disponga la sospensione delle operazioni e che, ove siano riscontrate deficienze che rappresentano un pericolo per la incolumità, salute o la sicurezza dei lavoratori a bordo oppure carenze che costituiscono una grave e ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione, si determini il fermo della nave. La norma prevede che il provvedimento di fermo non sia revocato fino a quando non sia posto rimedio alle carenze riscontrate, oppure l'autorità competente non abbia accettato il piano per correggerle. Si prevede, inoltre, che avverso il provvedimento di fermo può essere presentato ricorso amministrativo nei termini previsti dalla legislazione vigente. Osserva che l'articolo 10 prevede, per le attività di ispezione e di certificazione l'adozione di tariffe, a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo

ovvero di altro rappresentante dell'armatore, in solido con il proprietario della nave, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Infine, l'Allegato 1 elenca i requisiti minimi che devono possedere gli ispettori per eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Con riferimento all'allegato 1, relativo ai requisiti professionali minimi degli ispettori, potrebbe essere utile verificare le ragioni per cui al numero 2, lettera a), si considera sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo livello ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero la laurea triennale in scienze nautiche, mentre alla successiva lettera b) si richiede la laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e aver esercitato la professione cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Miccoli – inerente alla situazione occupazionale della società Uptime spa, nata dalla cessione di ramo d'azienda della SDA Express Courier appartenente al gruppo Poste italiane spa – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, occorre precisare che la vicenda in esame prende le mosse dalla volontà manifestata da Poste Italiane spa di dismettere la propria partecipazione azionaria in Uptime spa, detenuta attraverso SDA Express Courier, e di indire un bando di gara avente ad oggetto i servizi espletati da Uptime spa medesima.

In siffatto contesto, lo scorso 14 ottobre, presso la sede romana dell'associazione datoriale di categoria FEDIT, si è svolto un incontro tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali di SDA Express Courier, nel corso del

quale questi ultimi hanno assicurato che l'attività di Uptime spa verrà espletata sino al 31 marzo 2016.

Un ulteriore incontro, fissato per lo scorso 25 novembre, è stato rinviato al 17 dicembre 2015.

Ad oggi non risulta che Uptime spa abbia effettuato alcun licenziamento, né che la stessa abbia fatto ricorso ad alcun ammortizzatore sociale.

Pertanto, nel rilevare che, ad oggi, non risulta avanzata al Ministero che rappresento alcuna istanza di valutazione della situazione aziendale in questione, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità a valutare eventuali futuri sviluppi della situazione occupazionale, mettendo eventualmente in campo, ove ne ricorressero i presupposti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATO 2

5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine all'utilizzo da parte di Telecom Spa dello strumento dei contratti di solidarietà.

Al riguardo, faccio presente che il 30 ottobre scorso Telecom Italia Spa – a seguito dell'accordo sottoscritto in data 7 settembre 2015 con le sigle sindacali FI-STel-CISL, UILCOM-UIL, UGL TLC e relativo al piano strategico aziendale 2015-2017 – ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale sulla base dell'accordo di solidarietà sottoscritto in data 27 ottobre 2015 presso Unindustria.

L'istanza, che al momento è in fase istruttoria, riguarda un periodo complessivo dal 4 gennaio 2016 al 3 gennaio 2018.

L'accordo di solidarietà è stato sottoscritto dalle parti a fronte di 2600 esuberanti. La riduzione oraria conseguente alla stipula del contratto di solidarietà coinvolgerà circa 30 mila unità distribuite su centouno province del territorio nazionale.

In estrema sintesi, l'Accordo prevede l'adozione di quattro interventi ed in particolare:

1) la gestione di 2.300 esuberanti per la durata di due anni con l'impegno ad estenderlo per ulteriori dodici mesi;

2) l'accompagnamento anticipato alla pensione mediante lo strumento della mobilità volontaria di cui alla legge n. 223 del 1991 di 330 lavoratori;

3) l'uscita consensuale di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;

4) possibilità di riconversione professionale per consentire ai lavoratori impegnati in strutture che dimostrano necessità di efficientamento di essere riqualificati in attività a maggiore valore e con una stabilità occupazionale a medio e lungo termine.

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto quanto rappresentato dalla società in ordine alle eccedenze di personale. Queste ultime più precisamente sono dovute:

per quanto concerne le « attività di *staff* », alla semplificazione e automazione dei processi con relativa riduzione delle operatività e alla razionalizzazione dei processi organizzativi di supporto al *business* connessi al decremento dei volumi di attività aziendali e al superamento delle duplicazioni di attività;

in ambito « Commerciale », alla convergenza dei servizi fisso-mobile, alla razionalizzazione delle attività nonché alla pressione costante dei *competitor* con la conseguente ricaduta sulle attività connesse ai *business* più tradizionali.

Da parte della società è stato evidenziato che gli effetti sinergici degli strumenti in precedenza citati contribuiranno a ridurre il più possibile le eccedenze nell'arco del triennio garantendo la piena

tutela dei lavoratori e del loro livello di professionalità.

Voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, tenuto conto che la fase istruttoria relativa alla concessione

dei trattamenti di integrazione salariale conseguenti alla sottoscrizione del contratto di solidarietà è ancora in corso e che si potranno, pertanto, compiere ulteriori approfondimenti all'esito dei quali emergeranno le valutazioni di competenza.

ALLEGATO 3

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prativiera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
PRESENTATE DALLA DEPUTATA CIPRINI**

La XI Commissione,

premessi che:

secondo il rapporto annuale Inps del 2013 «Le misure adottate dai governi e dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali dei Paesi comunitari, a fronte della profonda recessione registrata negli ultimi anni, non sono riuscite a contrastare il fenomeno della disoccupazione; infatti in ambito europeo e soprattutto in Italia, si registra un aumento del tasso di disoccupazione (in EU27 dal 10,4 per cento nel 2012 al 10,8 per cento nel 2013; in Italia dal 10,7 per cento nel 2012 al 12,2 per cento nel 2013)» (rapporto INPS 2013 pagina 236);

in particolare, i lavoratori dipendenti dalle imprese hanno avuto nel 2013 un decremento medio annuo di circa 358 mila posizioni lavorative rispetto al 2012 (-2,7 per cento);

per i lavoratori autonomi artigiani titolari e collaboratori familiari, nel 2013 si osserva una flessione media di circa 39 mila posizioni lavorative rispetto all'anno precedente (-2,1 per cento);

tuttavia, dal 2010 al 2013, l'andamento dei commercianti e collaboratori familiari, registra un aumento medio annuo in valore assoluto di posizioni lavorative pari a 26 mila (+1,2 per cento) sia tra il 2011 e il 2010 sia tra il 2012 e il 2011, e ulteriori 22 mila (+1 per cento) tra il 2013 e il 2012;

i collaboratori e i professionisti, esclusivi e non esclusivi iscritti alla gestione separata, infine, evidenziano dal 2010 al 2013, variazioni di segno positivo nel 2011 (+35 mila unità, pari a +3,6 per cento) e nel 2012 (+4 mila unità, pari a +0,4 per cento), e di segno negativo nel 2013 (-74 mila unità nel 2013, pari a -7,3 per cento);

i professionisti della gestione separata presso l'Inps con legge n. 335 del 1995 (cosiddette partite IVA) nel 2011 rispetto al 2010 aumentano di circa 11 mila unità (+5,8 per cento), nel 2012 l'incremento è di circa 5 mila unità (+4,1 per cento), mentre nel 2013 l'incremento è di circa 18 mila posizioni (+8,6 per cento);

secondo le rilevazioni Istat, che fanno riferimento agli occupati indipendenti, gli italiani lavoratori autonomi sono circa 5.537 mila, il dato è relativo all'ultimo trimestre del 2013 sebbene in leggero calo durante tutto lo scorso anno. Altro dato da prendere in considerazione è quello delle partite iva: le aperture sono diminuite del 9 per cento a gennaio 2014 (fonte: Ministero dell'economia) ma paradossalmente, alcuni mesi dopo, nel corso del novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite iva, in aumento del 15,5 per cento rispetto al novembre precedente;

è evidente che, nonostante il lavoro dipendente rappresenti (ancora) una parte fondamentale nel sistema produttivo del

Paese, il lavoro autonomo in senso ampio è diventato oggi una componente sempre più presente e importante nell'attuale universo occupazionale soprattutto del Paese Italia: artigiani, commercianti, lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddetti mini co.co.co.), titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, associati in partecipazione che apportano lavoro, medici con contratto di formazione specialistica, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio, spedizionieri doganali, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, liberi professionisti privi di cassa di previdenza e liberi professionisti con cassa previdenziale;

oggi il lavoro autonomo in genere sconta un ritardo in tema di disciplina e tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato e ciò a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono tali lavoratori;

l'esigenza di una tutela previdenziale per i lavoratori autonomi, infatti, si è cominciata ad avvertire con molto ritardo rispetto ai lavoratori subordinati, tant'è che, ad eccezione di alcune casse professionali di previdenza per ristrette categorie di liberi professionisti (ad esempio avvocati, medici, notai), si è dovuto attendere sino al 1957 perché si avesse una prima forma di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia e superstiti) in favore della categoria dei lavoratori autonomi con la legge n. 1047 del 1957 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui hanno fatto seguito quelle per gli artigiani (legge n. 463 del 1959) e per i commercianti (legge n. 613 del 1996);

solamente nel 1995 con la legge n. 335 (articolo 2, comma 26) si è creata una apposita gestione separata che estende l'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad una serie di lavoratori autonomi che non svolgono alcuna nessuna delle attività rientranti nelle tre gestioni speciali Inps (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), né una libera professione per la quale devono essere assicurati ad una specifica cassa previdenziale di categoria;

proprio tra questi, particolarmente vulnerabile e delicato è lo status lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto del 1995 ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

si tratta delle cosiddette partite IVA e dei titolari di collaborazione coordinata, comprese le prestazioni svolte nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddette mini co.co.co.): sono ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici, traduttori, interpreti, esperti di *marketing*, di organizzazione, operatori audiovisivi, illustratori e altri professionisti cosiddetti freelance non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa. In Italia si è in presenza di oltre 3.369.000 lavoratori autonomi, in gran parte professionisti, con attività individuale senza impresa e senza dipendenti né collaboratori;

attualmente, per effetto dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 e dell'articolo 1, comma 744, della legge n. 147 del 2013, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, scontano una aliquota contributiva assai penalizzante nella misura del 27 per cento per l'anno 2014, che « sale » al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;

a questa aliquota occorre aggiungere l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e dunque l'aliquota salirà nel 2018 nella misura del 33,72 per cento: un peso difficilmente sopportabile che non ha uguali neanche nel lavoro dipendente;

tali aliquote contributive gravano esclusivamente sul lavoratore freelance titolare di partita iva con il rischio di comprometterne in maniera seria la sostenibilità da parte del lavoratore proprio nei periodi di crisi che si stanno affrontando;

la gestione separata Inps è in attivo e paradossalmente si verifica il fenomeno per cui i lavoratori più svantaggiati – che avranno una pensione più bassa – finiscono per finanziare le pensioni in essere di coloro che godono di trattamenti pensionistici acquisiti con la precedente normativa;

altrettanto penalizzante e carente appare la legislazione sul lavoro autonomo tutto (in particolare per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps) per quanto riguarda le tutele riguardanti la malattia, la maternità e l'adozione di politiche di sostegno al reddito, la famiglia e la conciliazione tra vita familiare e lavoro: un autonomo (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, ma anche alla gestione commercianti o artigiana) per avere le relative indennità per eventi quali malattia (anche grave come tumore), degenza ospedaliera e maternità, a differenza dei lavoratori subordinati, deve fare i conti non solo con i minimali di contribuzione (previsti per gli artigiani e i commercianti), ma anche con i mesi di contribuzione e con la natura del reddito prodotto: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo della gestione separata Inps; l'assegno per il nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo è ridotto in base ai mesi di contribuzione ed al tipo di reddito prodotto; l'indennità di maternità

per una lavoratrice autonoma è corrisposta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa e nessun congedo è previsto per il padre lavoratore autonomo;

addirittura il recente (e penalizzante) intervento normativo in materia fiscale ad opera della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che con l'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il nuovo regime fiscale «agevolato» per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale abrogando, a decorrere dal 2015, il previgente regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli «ex minimi», ha portato l'imposta sostitutiva dal 5 per cento al 15 per cento sui redditi prodotti dagli autonomi;

eppure proprio in seguito all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/1245 del 14 gennaio 2015 della deputata Tiziana Ciprini, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti dichiarò che: «il Governo, nel prendere atto che interventi previsti dalla legge di stabilità, così come appena illustrati, possono incidere negativamente su alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare i giovani professionisti freelance, nei cui confronti invece si sarebbe voluto intervenire favorevolmente, ha deciso, come è già stato pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, di intervenire rapidamente attraverso l'adozione di un testo correttivo. In questo ambito, per quanto concerne l'impatto fiscale, sarà il competente Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre le opportune modifiche. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, di tutela, di stretta competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo il mio impegno ad adottare i necessari interventi e posso anticipare la mia intenzione d'incontrare, nei prossimi giorni, le associazioni che rappresentano le figure professionali interessate da questo provvedimento, per analizzare la situazione e raccoglierne le opinioni e le indicazioni che ci consentano di superare i profili critici che sono emersi. Quindi siamo intenzionati ad intervenire

immediatamente a modificare la situazione che si è determinata in un senso diverso da quello che il Governo avrebbe voluto »;

a tutt'oggi alla risposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ancora non è seguito da parte del Governo un impegno concreto e positivo come auspicato;

sono evidenti altresì l'onerosità e la complicazione delle regole per i lavoratori autonomi, oltre al variegato emergere di problematiche connesse ai rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché al regime delle tutele previdenziali e assistenziali;

a parere dei firmatari del presente atto la normativa contributiva, previdenziale, assistenziale e infine fiscale attualmente vigente è dunque nel complesso fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi ed esercenti arti e professioni in forma individuale (cosiddette partite iva) che intendono mettersi in proprio e rischia di produrre effetti ulteriormente recessivi e/o depressivi sull'economia proprio nel momento in cui forte è la disoccupazione (soprattutto tra i giovani e le donne lavoratrici) e il calo della domanda interna;

occorre adottare adeguate politiche di protezione sociale a favore di tali lavoratori così come sollecitato anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi;

si rende necessario un intervento deciso del Governo volto a correggere le storture e che dia – in una ottica di politica di favore complessiva – « fiato » e spazio al lavoro e alle competenze dei giovani professionisti, commercianti e artigiani anche nella prospettiva di ridare slancio alla crescita dell'economia e di un più elevato riconoscimento e livello della qualità del lavoro dei professionisti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per bloccare e/o sospendere l'aumento delle aliquote

contributive previste dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 335 del 1995, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati e provvedere – anche in misura progressiva con un decremento di 1 punto percentuale annuo a decorrere dal 1° gennaio 2016- ad una riduzione dell'aliquota previdenziale fino alla misura del 24 per cento anche con un allineamento e/o equiparazione all'entità delle aliquote previdenziali previste per gli artigiani e commercianti;

ad assumere iniziative per prevedere la progressiva equiparazione dell'entità della contribuzione prevista per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui al punto precedente alla misura della contribuzione fissata per gli altri lavoratori autonomi;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo (compresi artigiani e commercianti) ed anche del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps che preveda:

a) la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali e l'esclusione dagli studi di settore a carico di tutti i lavoratori autonomi (compresi artigiani e commercianti) e anche degli autonomi iscritti alla gestione separata Inps nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero ovvero le cui cure rendano impossibile la continuazione dell'attività e il conseguente versamento e rateizzazione agevolata a seguito della ripresa dell'attività lavorativa dopo un congruo periodo di tempo successivo alla fine della sospensione con la previsione della relativa copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo di sospensione;

b) l'ampliamento del periodo di tutela in caso di malattia con relativo riconoscimento della copertura figurativa e l'erogazione della medesima misura della indennità di malattia ai lavoratori auto-

nomi titolari di partita Iva nei casi di malattia grave anche fuori dai casi di ricovero ospedaliero;

c) l'equiparazione della misura dell'indennità di malattia alla misura dell'indennità di degenza ospedaliera nei casi di malattie che prevedono terapie invasive (quali chemioterapia, radioterapia, malattie oncologiche e altro);

d) il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia;

a promuovere un'iniziativa normativa diretta all'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo, o a prevedere una gradualità nell'aumento dei contributi o il versamento in forma ridotta per i nuovi lavoratori autonomi per i primi 3/5 anni di attività in modo da agevolare l'inserimento di tali imprenditori nel mercato del lavoro sia per giovani che per soggetti di qualsiasi età che a seguito della perdita di lavoro (magari dipendente) iniziano una propria attività autonoma;

a farsi promotore e a prevedere specifiche politiche e misure normative ovvero a rimuovere gli ostacoli burocratici dirette a favorire l'accesso e l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, dal Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale anche a tutti i liberi professionisti e dunque anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps;

prevedere misure normative in materia di politiche attive del lavoro assicurando specifici servizi diretti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo;

adottare misure per favorire l'accesso e la partecipazione alla formazione e aggiornamento professionale a tutti i liberi professionisti e dunque anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps riconoscendo forme di deducibilità dei costi di formazione e aggiornamento professionale ovvero l'erogazione di un

credito di imposta per specifici percorsi formativi riconosciuti dalle Università e dagli Ordini professionali;

a garantire i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, adottando le opportune iniziative normative atte a consentire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'Inps ovvero altra Cassa privata obbligatoria (professioni ordinistiche), ovvero la totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati nella gestione Inps 2;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire e sostenere la maternità delle lavoratrici autonome iscritte anche alla gestione separata Inps ed in particolare ad equiparare il riconoscimento dell'indennità di maternità e della facoltà di astensione dal lavoro per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps, alle condizioni e alla disciplina dell'indennità di maternità prevista per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

ad adottare ogni iniziativa normativa volta alla tutela della maternità e della genitorialità, a riconoscere i congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps per favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;

ad assumere le opportune iniziative normative volte ad omogeneizzare la disciplina relativa alla tutela della maternità per le libere professioniste iscritte alla gestione separata a quanto previsto per le altre lavoratrici autonome;

ad assumere iniziative per risolvere in maniera definitiva, con riguardo alla categoria degli artigiani e commercianti, la problematica relativa alla doppia contribuzione previdenziale obbligatoria (all'Inps e all'Enasarco);

ad adottare le opportune iniziative normative anche attraverso la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare i rapporti dei lavoratori autonomi e professionisti tutti con le pubbliche amministrazioni anche in tema di celerità nei tempi di pagamento, migliorarne i regimi previdenziali e assistenziali, modificare il regime di contribuzione attualmente previsto per gli agenti di commercio e il regime di

tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, e così superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati;

prevedere adeguate misure di protezione sociale anche a favore dei lavoratori autonomi in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi.

ALLEGATO 4

**Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria
(Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3369, approvata dal Senato della Repubblica, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria;

osservato che la proposta di legge è volta alla razionalizzazione del sistema di

vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, con la revisione, in particolare, delle norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato per quanto di competenza, il testo del disegno di legge Atto Camera n. 2093-B, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che l'articolo 4, come modificato dal Senato, ha introdotto modifiche alla disciplina dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, con particolare riferimento all'organizzazione dell'Agenzia;

osservato che l'articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l'adozione di specifiche linee guida nazionali per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del *mobility manager*

scolastico, al quale è attribuito, in particolare, il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

rilevato che l'articolo 56, introdotto dal Senato, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Nuovo testo unificato C. 259 e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario;

considerato che il provvedimento reca una disciplina organica della responsabilità in ambito sanitario sia sul piano penale sia sul piano civilistico;

osservato, in primo luogo, che l'articolo 6 prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita sia responsabile penalmente solo in caso di colpa grave e che tale grado di colpa, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sia escluso quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, e le buone pratiche clinico-assistenziali;

rilevato che, per quanto attiene al regime di responsabilità civile, l'articolo 7 individua un doppio regime di responsa-

bilità, prevedendo che le strutture rispondano a titolo di responsabilità contrattuale dell'operato degli esercenti la professione sanitaria di cui si siano avvalse, anche se non dipendenti delle strutture stesse, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina, mentre l'esercente la professione sanitaria risponda del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale;

considerato che, ai sensi dell'articolo 9, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e, qualora l'esercente la professione sanitaria non sia stato convenuto, soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale;

ritenuto che il provvedimento, nel suo complesso, definisca un quadro normativo che assicura un rafforzamento delle tutele dei pazienti e una più precisa individuazione delle responsabilità del personale operante a qualunque titolo in ambito sanitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.